

# FLASH REPORT

## “Legge Ecoreati” e “Legge Anticorruzione”:

sintesi delle novità normative e impatti ex D.Lgs. 231/2001

Giugno 2015

### Premessa

Sono state recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale due leggi recanti:

- “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (cd. “**Legge Ecoreati**”, L. 68/2015), approvata dal Senato in data 19 maggio ed entrata in vigore il 29 dello stesso mese, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (cd. “**Legge Anticorruzione**”, L. 69/2015), approvata dalla Camera in data 21 maggio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio e in vigore dal 14 giugno del 2015.

Si illustrano di seguito le principali novità derivanti dai suddetti disposti normativi, con particolare riguardo alle integrazioni e modifiche apportate dagli stessi alla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Decreto”).

### Principali novità

#### L. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (“Legge Ecoreati”)

Con l’entrata in vigore della L. 68/2015, il Legislatore rafforza il contrasto ai comportamenti a danno dell’ambiente<sup>1</sup> attraverso:

- **l’introduzione** nel codice penale di **otto nuovi illeciti**; in particolare, tali nuovi illeciti rientrano come delitti all’interno del Titolo VI-bis (Libro II) “Dei delitti contro l’ambiente” del Codice Penale<sup>2</sup>;
- l’art. 1 co. 8 della Legge identifica alcune di tali nuove fattispecie quale presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti, integrando pertanto l’elenco di illeciti di cui all’**art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001**.

Per ciascuna di tali nuove fattispecie, la tabella di seguito riportata presenta un dettaglio delle condotte illecite e delle conseguenti sanzioni previste dal Decreto<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> Prima dell’entrata in vigore della nuova norma, i reati ambientali - raccolti prevalentemente nel D.Lgs. 152/2006 (cd. “Codice dell’Ambiente”) - richiamati dal D.Lgs. 231/2001 erano reati di “pericolo astratto” aventi per lo più carattere contravvenzionale.

<sup>2</sup> Si tratta, in particolare, dell’inquinamento ambientale (art. 452-bis) e della sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-ter), del disastro ambientale (art. 452-quater), dei delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies), del traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), dell’impedimento del controllo (art. 452-septies), dell’omessa bonifica (art. 452-terdecies) e dell’ispezione di fondali marini (art. 452-quaterdecies).

<sup>3</sup> Si rimanda all’Allegato del presente *Flash Report* per il testo completo degli articoli del codice penale introdotti all’interno del catalogo delle fattispecie rilevanti ex D.Lgs 231/2001 dalla L. 68/2015.

Nuova fattispecie rilevante ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-undecies)	Condotta illecita	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001
<b>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</b>	Abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Sanzione <b>pecuniaria</b> da 250 a 600 quote. Sanzioni <b>interdittive</b> ex art. 9 D.Lgs. 231/2001 <sup>4</sup> per un periodo non superiore a un anno.
<b>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</b>	Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo.	Sanzione <b>pecuniaria</b> da 400 a 800 quote. Sanzioni <b>interdittive</b> ex art. 9 D.Lgs. 231/2001.
<b>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</b>	In caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater, diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.	Sanzione <b>pecuniaria</b> da 200 a 500 quote.
<b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</b>	Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività.	Sanzione <b>pecuniaria</b> da 250 a 600 quote.
<b>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</b>	In caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. ( <i>Associazione a delinquere</i> ) e 416-bis ( <i>Associazione di tipo mafioso</i> ), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis aumento delle relative pene.	Sanzione <b>pecuniaria</b> da 300 a 1.000 quote.

### **L. 69/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (“Legge Anticorruzione”)**

I principali obiettivi che il Legislatore si prefissa con la nuova “Legge Anticorruzione” consistono nel contrasto dei fenomeni corruttivi attraverso diverse misure che vanno da un generale **incremento delle sanzioni per i reati contro la Pubblica Amministrazione**, prevedendo il recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, al rafforzamento degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alla **revisione del reato di false comunicazioni sociali**.

Nella tabella sottostante, sono sintetizzate le principali modifiche apportate dalla L. 69/2015 afferenti agli illeciti richiamati dal D.Lgs. 231/2001<sup>5</sup>:

<sup>4</sup> Nello specifico: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>5</sup> Si rimanda all’Allegato del presente *Flash Report* per il dettaglio delle modifiche normative apportate dalla L. 69/2015 agli articoli del codice penale, del codice civile e del D.Lgs. 231/2001 riepilogate all’interno della tabella.

Rif. (artt. del D.Lgs. 231/2001)	Modifiche e integrazioni apportate dalla L. 69/2015
<b>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)</b>	Modifica della fattispecie di <b>concussione</b> (art. 317 c.p.) – richiamata anche dal D.Lgs. 231/2001 – per ampliarne l’ambito soggettivo di applicazione, ricomprendendovi anche “l’incaricato di un pubblico servizio”, tornando dunque alla formulazione precedente alla L. 190/2012 (cd. Legge Severino).
	Aumento delle pene per le persone fisiche previste dal codice penale per una serie di reati commessi dal pubblico ufficiale contro la Pubblica Amministrazione: <b>corruzione per l’esercizio della funzione</b> (art. 318), <b>corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</b> (art. 319), <b>corruzione in atti giudiziari</b> (art. 319-ter) e <b>induzione indebita a dare o promettere utilità</b> (art. 319-quater).
<b>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)</b>	Aumento generalizzato delle pene per le persone fisiche previste dal codice penale con riferimento al reato di <b>associazione di tipo mafioso</b> (art. 416-bis c.p.).
<b>Reati societari (art. 25-ter)</b>	Soppressione del riferimento esplicito ai ruoli di vertice (“ <i>amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza</i> ”) di cui alla vecchia versione del <b>co. 1 dell’art. 25-ter del Decreto</b> .
	Modifiche della fattispecie dell’ <b>art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)</b> in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Eliminazione delle soglie al di sotto delle quali era prevista l’esclusione della punibilità. Previsione che il reato in oggetto sia sempre punito come delitto (e non come mera contravvenzione) con pene detentive che possono andare da uno a cinque anni <sup>6</sup> .
	Introduzione nel novero dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 del nuovo <b>art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)</b> che prevede pene ridotte (da sei mesi a tre anni) se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
	Sostituzione dell’ <b>art. 2622</b> , False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori con il nuovo <b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b> che diventa “reato di pericolo” (da “reato di danno”), con contestuali procedibilità d’ufficio, aumento della pena (reclusione da tre a otto anni) e scomparsa delle soglie di non punibilità <sup>7</sup> .
	Inasprimento delle sanzioni pecuniarie per gli Enti con riferimento alle fattispecie di cui ai punti precedenti. Nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il delitto di <b>false comunicazioni sociali</b> previsto dall’<b>art. 2621</b> la sanzione pecuniaria passa da un minimo di 100 e un massimo di 150 quote a <b>un minimo di 200 e un massimo di 400 quote</b>;</li> <li>• per il delitto di <b>false comunicazioni sociali delle società quotate</b> previsto dall’<b>art. 2622</b> la sanzione pecuniaria passa da un minimo di 150 e un massimo di 330 quote a <b>un minimo di 400 e un massimo di 600 quote</b>;</li> <li>• per la nuova fattispecie delle <b>false comunicazioni sociali di lieve entità</b> previste dall’<b>art. 2621-bis</b> la sanzione pecuniaria è stata stabilita tra <b>100 e 200 quote</b>.</li> </ul>

<sup>6</sup> Si evidenzia che tra le varie modifiche al testo normativo, a dubbi interpretativi afferiscono alla cancellazione della locuzione “ancorché oggetto di valutazioni” (come evidenziato a pag 7 del presente documento).

<sup>7</sup> Alle società quotate sono inoltre equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paesi dell’Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

## Considerazioni

A seguito delle novità normative sopra sintetizzate, gli Enti dovranno, con riferimento a:

- i nuovi **delitti contro l'ambiente**:  
valutarne l'effettiva rilevanza in relazione al proprio *business*, effettuando uno specifico *risk assessment* ed eventualmente aggiornando i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo in vigore, integrando i principi di comportamento e rafforzando i presidi di controllo già previsti con riferimento ai cd. "reati ambientali";
- le novità ex "**Legge Anticorruzione**":  
analizzare eventuali impatti sul proprio modello organizzativo derivanti dalle modifiche normative e valutare l'opportunità di rafforzare i presidi di controllo esistenti, soprattutto negli ambiti in cui sono state inasprite le sanzioni.

\* \* \*

Protiviti, da anni impegnata nell'assistenza ai propri Clienti su tematiche "231", può assistere la Vostra organizzazione nell'aggiornamento dei Vostri Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, sia in fase di analisi e valutazione sia in fase di adeguamento degli stessi.

### Contatti:

#### *Settori Industriale e Commerciale*

**Emma Marcandalli**

[emma.marcandalli@protiviti.it](mailto:emma.marcandalli@protiviti.it)

Tel: +39 02 6550 6301

**Francesco Lanza**

[francesco.lanza@protiviti.it](mailto:francesco.lanza@protiviti.it)

Tel: +39 02 6550 6301

#### *Settori Bancario e Finanziario*

**Luca Medizza**

[luca.medizza@protiviti.it](mailto:luca.medizza@protiviti.it)

Tel: +39 02 6550 6301

**Francesco Monini**

[francesco.monini@protiviti.it](mailto:francesco.monini@protiviti.it)

Tel: +39 02 6550 6301

# Allegato

## L. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (“Legge Ecoreati”)

Di seguito si riporta il testo degli articoli introdotti all’interno del nuovo **Titolo VI-bis (Libro II) “Dei Delitti contro l’ambiente”** del Codice Penale dalla L. 68/2015 ed inseriti dalla stessa all’interno dell’art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

Rif. (artt. del c.p.)	Testo
<b>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</b>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<b>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</b>	<p>Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;</li> <li>2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li> </ol> <p>Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<b>Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</b>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<b>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</b>	<p>Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>

**L. 69/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (“Legge Anticorruzione”)**

**a) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)**

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche apportate dall'art. 5 della Legge 69/2015 con riferimento all'art. 416-bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”.

Rif. (art. del c.p.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
<b>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</b>	Co. 1 - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.	Co. 1 - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione <b>da dieci a quindici anni</b> .
	Co. 2 - Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.	Co. 2 - Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione <b>da dodici a diciotto anni</b> .
	Co. 4 - Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.	Co. 4 - Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione <b>da dodici a venti anni</b> nei casi previsti dal primo comma e <b>da quindici a ventisei anni</b> nei casi previsti dal secondo comma.

**b) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)**

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche apportate dagli artt. 1 e 3 della Legge 69/2015 con riferimento ai seguenti reati commessi dal pubblico ufficiale contro la Pubblica Amministrazione: concussione (art. 317 c.p.) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater).

Rif. (artt. del c.p.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
<b>Concussione (art. 317 c.p.)</b>	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Il pubblico ufficiale <b>o l'incaricato di un pubblico servizio</b> che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni
<b>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</b>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno <b>a sei anni</b> .
<b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</b>	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione <b>da sei a dieci anni</b> .
<b>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)</b>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione <b>da sei a dodici anni</b> .
	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione <b>da sei a quattordici anni</b> ; se deriva l'ingiusta

Rif. (artt. del c.p.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
	condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione <b>da otto</b> a venti anni.
<b>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</b>	Co. 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Co. 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione <b>da sei a dieci anni</b> .

### c) Reati societari (art. 25-ter)

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche e integrazioni apportate dagli artt. 9, e 11 della Legge 69/2015 con riferimento agli articoli 2621 e 2622 c.c. nonché il testo dell'art. 2621-bis che l'art. 10 della stessa ha introdotto nel nostro ordinamento e l'art. 12 ha inserito all'interno del catalogo dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.

Rif. (art. del c.c.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
<b>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</b>	Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero <b>ancorché oggetto di valutazioni</b> ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali <b>rilevanti</b> non rispondenti al vero ovvero omettono <b>fatti materiali rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <b>concretamente</b> idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con <b>la pena della reclusione da uno a cinque anni</b> .
	La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	La stessa pena si applica anche se <b>le falsità o le omissioni</b> riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
	La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.	<b>Soppresso</b>
	In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.	<b>Soppresso</b>
	Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono	<b>Soppresso</b>

Rif. (art. del c.c.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
	irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa .	
<b>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</b>	-	<p><b>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</b></p> <p><b>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</b></p>
<b>False comunicazioni sociali delle Società quotate<sup>8</sup> (art. 2622 c.c.)</b>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <b>con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico</b> e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali <b>previste dalla legge</b>, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero <b>ancorché oggetto di valutazioni</b>, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, <b>a querela della persona offesa</b>, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori <b>di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea</b>, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono <b>fatti materiali rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <b>concretamente</b> idoneo ad <b>indurre altri in errore</b>, sono puniti con la pena della reclusione <b>da tre a otto anni</b>.</p> <p><b>Soppresso</b></p> <p><b>(cfr. ora nel primo comma)</b></p>

<sup>8</sup> La precedente rubrica dell'articolo recitava "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

Rif. (art. del c.c.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
	24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.	
	-	<p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p>
	La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.	<b>Soppresso</b>
	Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.	<b>Soppresso</b>
	La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Le disposizioni <b>di cui ai commi precedenti</b> si applicano anche <b>se le falsità o le omissioni</b> riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
	La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 % o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 %.	<b>Soppresso</b>
	In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % da quella corretta.	<b>Soppresso</b>
	Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo,	<b>Soppresso</b>

Rif. (art. del c.c.)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
	ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.	

Di seguito si riporta il nuovo testo dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 così come modificato dall'art. 12 della L. 69/2015.

Rif. (art. del D.Lgs. 231/2001)	Testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015	Nuovo testo a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015
<b>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</b>	In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, <b>se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica</b> , si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:	In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (...)
	a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;	a) per il <b>delitto</b> di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da <b>duecento a quattrocento</b> quote;
	-	<b>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</b>
	b) per il delitto di false comunicazioni sociali <b>in danno dei soci o dei creditori</b> , previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote	b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da <b>quattrocento a seicento quote;</b>
	c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.	<b>c) abrogata</b>